



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Seduta del 30-12-16 Numero 246

Oggetto: WHISTLEBLOWING POLICY - DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. /Ass.
Verrocchio Robert	SINDACO	Presente
Pallini Cleto	VICE SINDACO	Presente
Traini Laura	ASSESSORE	Assente
Mongia Claudio	ASSESSORE	Presente
Martella Gabriele	ASSESSORE	Presente
Mariani Daniela	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CUCCOLINI

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig Robert Verrocchio, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;

- l’art 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per

la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per la applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

- a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;
- b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ricevuta la comunicazione dovrà assumere le adeguate iniziative, a seconda del caso;
- g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull’istituto del whistleblowing;
- h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni;

Visto che con propria deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

Vista la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;

Ritenuto pertanto necessario approvare la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del

presente atto, che si applicherà ai dipendenti del Comune di Pineto o a ex dipendenti del Comune di Pineto in servizio presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, infine, che, per quanto riguarda l'estensione della tutela anche ai collaboratori o consulenti incaricati dal Comune di Pineto con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, si rimane in attesa di un intervento del legislatore, come auspicato anche dall'ANAC;

Dato atto che si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune di Pineto sia dell'approvazione della suddetta procedura sia del successivo adeguamento del Codice di Comportamento;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato d. lgs. n. 267/2000;

con voto unanime favorevole espresso nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il documento recante *“Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)”*, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare ampia diffusione al personale del Comune di Pineto;
- 3) di rendere, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE: regolarita' tecnica del 27-12-2016: Favorevole

Il Segretario Generale CUCCOLINI FEDERICO
--

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Dott. FEDERICO CUCCOLINI

SINDACO
Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
ANNAMARIA CICORIA

COMUNE DI PINETO

Provincia di Teramo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CUCCOLINI

**Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 85/2005)**